



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 103 del 22/04/2020 – 29/05/2020 Udienza pubblica del 22/04/2020
Massima 1:	<p>Titolo Atto e provvedimento amministrativo – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Rilascio di concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo – Denunciata violazione dei principi fondamentali e convenzionali in materia di tutela della concorrenza – Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 44, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché agli artt. 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'art. 44, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2018 ha sostituito l'art 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2006, disponendo che «[l]a costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Il provvedimento di rinnovo della concessione di cui è causa è stato emanato sulla base della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1, prima delle modifiche apportate all'art. 5, comma 1, dal predetto art. 44, comma 3, che hanno effetto pacificamente soltanto per il futuro e non possono, pertanto, trovare applicazione nel giudizio a quo ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato. Di qui, pur in assenza di specifica eccezione sul punto da parte della Provincia</p>



	autonoma, l'inammissibilità delle questioni in ragione dell'irrelevanza di tale disposizione nel giudizio a quo.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 44, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, comma primo, della Costituzione; art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte artt. 30 e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; artt. 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); art. 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1.</p>
Massima 2:	<p>Titolo Atto e provvedimento amministrativo – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Rinnovo di concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo – Assertito contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario – Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'art. 45 prevede che «[l]e concessioni di cui alle leggi provinciali 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, e 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, che autorizzano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, e i relativi rinnovi, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge, si configurano come provvedimenti autorizzatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Il rimettente non ha svolto alcuna argomentazione volta a chiarire perché la disposizione censurata si ponga in contrasto con le tre succitate disposizioni di diritto primario dell'Unione europea.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, primo comma, della Costituzione.</p>



	<p>Altri parametri e norme interposte artt. 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</p>
<p>Massima 3:</p>	<p>Titolo Atto e provvedimento amministrativo – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Rinnovo di concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo, qualificabili come servizi pubblici ai sensi della normativa provinciale – Provvedimenti autorizzatori – Regime amministrativo per la costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio pubblico – Necessità dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica – Denunciata violazione dei principi fondamentali e convenzionali in materia di tutela della concorrenza – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, e in riferimento all'art. 117, primo comma, Costituzione, in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE.</p> <p>L'articolo censurato si riferisce, con dichiarata efficacia retroattiva, alle concessioni e ai relativi rinnovi riguardanti gli impianti a fune rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della legge, ai sensi della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 novembre 1973, n. 87 e della legge provinciale n. 1 del 2006, disponendo che tali concessioni «si configurano come provvedimenti autorizzatori» riconducibili alla previsione dello stesso art. 164, comma 1, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, ricadendo così al di fuori dell'ambito delle disposizioni che impongono l'indizione di procedure a evidenza pubblica.</p> <p>La Corte ha ritenuto essenziale chiarire se la «concessione» di impianti a fune (recte, della realizzazione e della gestione di tali impianti, e poi dei relativi rinnovi) prevista dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2006 rientrasse effettivamente tra i «contratti di concessione di lavori o servizi» – soggetti come tali all'obbligo di indizione di procedure a evidenza pubblica, ai sensi della direttiva 2014/23/UE e della stessa Parte III del Codice dei contratti pubblici –, o invece tra i provvedimenti autorizzatori, «comunque denominati», di attività economiche private semplicemente regolate dall'amministrazione, ma al di fuori di un rapporto sinallagmatico che crei «obblighi reciprocamente vincolanti» tra quest'ultima e il privato.</p> <p>Ora, la Provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta dalla direttiva (e, a valle, dallo stesso codice dei contratti pubblici), ha certamente mostrato, mediante la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2015, di considerare come autentico servizio pubblico locale l'esercizio degli impianti funiviari di prima categoria integrati nella rete provinciale di trasporto che collegano località stabilmente abitate ai sensi dell'art. 37 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2015, prevedendo coerentemente procedure di affidamento a evidenza pubblica.</p> <p>Non ritiene invece la Corte che la Provincia autonoma abbia compiuto analoga scelta con riguardo agli impianti di funivie a uso sportivo o turistico-ricreativo, non integrate nel sistema provinciale dei trasporti pubblici. Qui la scelta è stata, piuttosto, quella di lasciare lo sviluppo e la gestione di queste attività alla libera</p>



	<p>iniziativa economica privata,</p> <p>La “concessione” appare piuttosto come un provvedimento che “abilita” l’impresa richiedente alla realizzazione dell’opera, e poi al suo successivo esercizio, nel rispetto delle condizioni fissate dalla concessione; e dunque come un provvedimento nella sostanza “autorizzatorio” di un’attività economica, sia pure fortemente conformata, che come tale non rientra nell’ambito applicativo della direttiva 2014/23/UE e della Parte III del codice dei contratti pubblici, giusta il disposto del considerando n. 14 della direttiva medesima e dell’art. 164, comma 1, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici</p> <p>La disciplina della «concessione» della realizzazione e della successiva gestione di questa tipologia di impianti a fune, contenuta nella legge provinciale n. 1 del 2006, appare rientrare nella sfera di autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma tanto dall’ordinamento nazionale quanto dal diritto dell’Unione europea rilevante in materia.</p> <p>La ritenuta non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2018 in relazione ai principi desumibili dalla direttiva 2016/23/UE e dalla Parte III del codice dei contratti pubblici non esclude, naturalmente, la necessità del puntuale rispetto, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, dei principi sanciti da altre discipline di diritto dell’Unione europea e nazionale prevalenti sulle competenze provinciali, tra cui – segnatamente – da un lato i principi di cui alla direttiva 2006/123/UE, in particolare allorché l’impianto insista su terreni demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico indisponibile, e dall’altro la disciplina in materia di aiuti di Stato, alla quale resta subordinata la legittimità dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle imprese concessionarie di impianti di funivie ad uso sportivo o turistico-ricreativo, come quella oggetto del procedimento a quo.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 45, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, primo comma, della Costituzione; art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte artt. 3, 30 e 41, della direttiva 2014/23/UE; artt. 30 e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

